

Causa C-50/09

Commissione europea contro Irlanda

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Obbligo dell'autorità ambientale competente di realizzare una valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Pluralità di autorità competenti — Necessità di garantire la valutazione dell'interazione tra i fattori che possono essere pregiudicati direttamente o indirettamente — Applicazione della direttiva ai lavori di demolizione»

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 I - 877

Massime della sentenza

1. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Obbligo dell'autorità competente di realizzare una valutazione dell'impatto ambientale — Portata*
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, art. 3)
2. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Pluralità di autorità competenti — Presupposto — Competenze e norme che regolano la loro applicazione a garanzia di una valutazione completa e precedente alla concessione dell'autorizzazione*
(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, artt. 2, 3 e 4)

3. *Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Ambito di applicazione — Lavori di demolizione — Inclusione*
 (*Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, art. 1, n. 2*)

1. L'art. 3 della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, pone a carico dell'autorità ambientale competente l'obbligo di realizzare una valutazione dell'impatto ambientale che deve comprendere una descrizione degli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto articolo e sull'interazione tra di essi. Questo obbligo di valutazione si distingue dagli obblighi enunciati agli artt. 4-7, 10 e 11 della direttiva 85/337, i quali, sostanzialmente, sono obblighi di raccolta e di scambio d'informazioni, di consultazione, di pubblicità e di garanzia dell'esistenza di un ricorso giurisdizionale. Trattasi di disposizioni di natura procedurale, riguardanti solamente l'attuazione dell'obbligo sostanziale previsto dall'art. 3 di tale direttiva.

essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione, questo obbligo di presa in considerazione, al termine dell'iter decisionale, degli elementi informativi raccolti dall'autorità ambientale competente non può essere confuso con l'obbligo di valutazione previsto dall'art. 3 della direttiva 85/337. Infatti, tale valutazione, la quale deve essere realizzata a monte del processo decisionale, implica un esame nel merito delle informazioni raccolte nonché una riflessione sull'opportunità di completarle, se del caso, con dati supplementari. La suddetta autorità ambientale competente deve pertanto svolgere un lavoro sia d'indagine sia di analisi al fine di giungere ad una valutazione più completa possibile degli effetti diretti e indiretti del progetto di cui trattasi sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e dell'interazione tra di essi.

Tuttavia, anche se, ai sensi dell'art. 8 della stessa direttiva, i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5-7 di quest'ultima debbono

Di conseguenza, sia dalla formulazione delle disposizioni controverse di detta direttiva sia dalla struttura generale della stessa discende che il suo art. 3 costituisce

una disposizione fondamentale. Una mera trasposizione degli artt. 4-11 di tale direttiva non può essere intesa come concretizzante automaticamente una trasposizione di detto art. 3. Di conseguenza, omettendo di trasporre detto art. 3, uno Stato membro contravviene agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 85/337, come modificata.

2. L'art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, stabilisce che la valutazione dell'impatto ambientale deve aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione. Ciò implica che l'esame degli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori contemplati dall'art. 3 della medesima direttiva e sull'interazione tra questi ultimi venga interamente effettuato prima di detto rilascio.

A questo proposito, se certo la trasposizione nel diritto interno di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa e specifica e può ritenersi realizzata anche attraverso un quadro normativo generale, purché quest'ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa, resta nondimeno il fatto che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei propri diritti.

In tale contesto, sebbene nulla si opponga alla scelta operata da uno Stato membro di affidare la realizzazione degli obiettivi della direttiva sopra citata a due autorità differenti, ciò è subordinato alla condizione che le rispettive competenze di tali autorità e le norme che disciplinano il loro esercizio garantiscano che una valutazione dell'impatto ambientale sia svolta in modo completo e in tempo utile, vale a dire prima del rilascio dell'autorizzazione ai sensi di detta direttiva.

Pertanto, viola gli obblighi che gli incombono in forza della direttiva in parola uno Stato membro il quale non vigili affinché, ove più autorità detengano poteri decisionali su un progetto, siano pienamente

(v. punti 36, 38-41, 46, 107 e dispositivo)

rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 2-4 della direttiva stessa.

(v. punti 76-77, 107 e dispositivo)

3. I lavori di demolizione rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35 e, per tale motivo, possono costituire un «progetto» ai sensi dell'art. 1, n. 2, di detta direttiva.

Infatti, la definizione del termine «progetto» contenuta nell'art. 1, n. 2, di detta

direttiva non consente di dedurre che i lavori di demolizione non possano soddisfare i criteri di tale definizione. Simili lavori, infatti, possono essere qualificati come «altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio». Questa interpretazione è suffragata inoltre dal fatto che, se i lavori di demolizione fossero esclusi dall'ambito di applicazione di detta direttiva, i riferimenti al «patrimonio culturale» di cui all'art. 3 di quest'ultima, alle «zone di importanza storica, culturale o archeologica» menzionate nell'allegato III, punto 2, lett. h), della stessa direttiva, e «al patrimonio architettonico e archeologico» di cui all'allegato IV, punto 3, di quest'ultima, sarebbero privi di oggetto.

(v. punti 97-98, 101)